



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 1235/FLP2006

Roma, 07 giugno 2006

NOTIZIARIO N° 40

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198

Codice delle pari opportunità' tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246

(GU n. 125 del 31-5-2006- Suppl. Ordinario n.133)

Testo in vigore dal: 15-6-2006

La FLP informa che è stato pubblicato, nel S.O n°133 alla G.U n°125 del 31 maggio 2005, il decreto legislativo 11 aprile 2006 n°198, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 aprile 2006, che reca il codice della normativa sulle pari opportunità fra uomo e donna, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n.246 del 2005.

Il provvedimento emanato in Italia, che anticipa la stessa Comunità europea, opera un riordino alla legislazione in materia, mira a combattere le discriminazioni e ad attuare pienamente ed effettivamente il principio di uguaglianza fra i sessi, predisponendo strumenti diretti all'effettività della tutela della donna, anche e soprattutto in ambito lavorativo.

Il provvedimento in particolare:

- Afferma il divieto generale di discriminazione fra uomini e donne e contiene le norme che disciplinano la promozione delle pari opportunità, affidando la competenza al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Raccoglie le norme di disciplina della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna e disciplina i compiti e le funzioni della Commissione, gli organismi di parità nel mondo del lavoro, il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed eguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici;

- Disciplina la sede delle consigliere e dei consiglieri, ubicata, a livello regionale e provinciale, rispettivamente presso le regioni e le province e, a livello nazionale, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Contiene la disciplina relativa alla Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, che costituisce un fondamentale strumento di coordinamento al fine di rafforzare le funzioni di questo organismo;
- Disciplina il Fondo per l'attività di questo organismo;
- Contiene le norme che disciplinano il Comitato per l'imprenditoria femminile, la sua attività e gli strumenti tecnici e finanziari necessari al suo funzionamento;
- Dispone in ordine alle pari opportunità nel lavoro, definendo le nozioni di discriminazione, divieti di discriminazione, tutela giudiziaria, promozione delle pari opportunità nel lavoro e tutela e sostegno della maternità e paternità;
- Elenca i diversi divieti di discriminazione nel lavoro posti dall'ordinamento, relativi, rispettivamente, all'accesso al lavoro, alla retribuzione, al rapporto di lavoro e agli avanzamenti in carriera, all'accesso alle prestazioni previdenziali, all'accesso agli impieghi pubblici;
- Con riguardo alla legittimazione processuale della consigliera e del consigliere di parità, contiene le disposizioni relative alle azioni positive, individuandone le finalità, i soggetti legittimati a promuoverle;
- Regola il finanziamento dei progetti di azioni positive che si realizzano mediante la formazione professionale;
- Disciplina il rapporto sulla situazione del personale che le aziende, pubbliche e private, che occupano più di cento dipendenti sono tenute a redigere, con riferimento alla situazione del personale maschile e femminile in ogni stato della carriera;
- Contiene le norme relative alle azioni positive nelle pubbliche amministrazioni.

Si riporta, in allegato, il file del citato decreto legislativo.

LA SEGRETERIA GENERALE